



**Iscrizione N: BO01250**  
**Il Presidente**  
**della Sezione regionale Emilia Romagna**  
**dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali**

2

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettera a);

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, modificato con decreto 13 maggio 2009, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, di attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in prosieguo denominati centri di raccolta;

Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo n. 1 del 30 gennaio 2003, come modificata dalla deliberazione n. 6 del 12 dicembre 2012, relativa ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, e n. 3 del 16 luglio 1999, e successive modifiche e integrazioni, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico;

Vista la richiesta di iscrizione presentata in data 24/06/2013 registrata al numero di protocollo 27464/2013

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna di data 27/08/2013 con la quale l'impresa/Ente **ARA RINO SNC DI ARA MIRKO & C.** è stata iscritta all'Albo nella categoria 1 classe F.

**Categoria 1 – classe F (popolazione complessivamente servita inferiore a 5.000 abitanti)**

**DISPONE**

**Art. 1**

*(iscrizione)*

L'impresa

Denominazione: **ARA RINO SNC DI ARA MIRKO & C.**

Con Sede a: **BOLOGNA (BO)**

Indirizzo: **VIA SCANDELLARA, 3**

CAP: **40138**

C. F.: **02123941201**

è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali come segue:

**Art. 2**

*(legale/i rappresentante/i)*

**ARA MIRKO**

Codice fiscale: **RAAMRK68C27A944Q**

Carica: **socio amministratore**

**ARA RINO**

Codice fiscale: **RAARNI43B18F659C**

Carica: **socio amministratore**



**ARA RINO SNC DI ARA MIRKO & C.**  
Numero Iscrizione **BO01250**  
Provvedimento di Iscrizione Ordinaria

Prot. n.31415/2013 del 28/08/2013



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA**  
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna  
Piazza Costituzione, 8  
Dlgs 152/06

ARA ROSSANO  
Codice fiscale: RAARSN74P01A944F  
Carica: socio amministratore

*(responsabile/i tecnico/i)*

ARA MIRKO  
codice fiscale: RAAMRK68C27A944Q  
abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

1 - F

**Elenco mezzi inerenti l'iscrizione:**

Targa: **CR703KB**  
Categoria veicolo: AUTOCARRO  
numero di telaio: XLEP8X20005111063  
Materiale Pareti: LAMIERA D'ACCIAIO  
Spessore: 5 MM/80 MM  
Altezza Sponde: 1850 MM  
Copertura: RETE  
Ribaltamento: POSTERIORE  
Fenditure: NO

Targa: **DR599XX**  
Categoria veicolo: AUTOCARRO  
numero di telaio: VSKF4BHB6UY619976

Targa: **EN384GK**  
Categoria veicolo: AUTOCARRO  
numero di telaio: VLUP4X20009170465  
Materiale Pareti: ACCIAIO  
Spessore: 5-80 MM  
Altezza Sponde: 1600 MM  
Copertura: RETE  
Ribaltamento: POSTERIORE  
Fenditure: MAX 1 MM

**Art. 3**

*(categorie, tipologie di rifiuti e mezzi utilizzabili)*

**Iscrizione Ordinaria**

**Categoria:** Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili  
**Classe:** popolazione complessivamente servita inferiore a 5.000 abitanti

1 - F

Inizio validità: 27/08/2013  
Fine Validità: 27/08/2018

**Elenco mezzi:**

Targa: **CR703KB**  
Categoria veicolo: AUTOCARRO

ARA RINO SNC DI ARA MIRKO & C.  
Numero Iscrizione BO01250  
Provvedimento di Iscrizione Ordinaria

Prot. n.31415/2013 del 28/08/2013





Targa: **DR599XX**  
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **EN384GK**  
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Rifiuti per i mezzi sopraindicati  
[15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [20.01.01] [20.01.02]  
[20.01.11] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.02] [20.02.03] [20.03.01]  
[20.03.02] [20.03.03] [20.03.07]

**Art. 4**  
(prescrizioni)

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o copia del provvedimento corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e del D.M. 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni;
- 3) L'idoneità tecnica dei mezzi, attestata dalla perizia giurata, deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
- 4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
- 5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
- 6) I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni;
- 7) E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
  - A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
  - B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
  - C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
- 8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;
- 9) L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose.  
L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:
  - a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la

ARA RINO SNC DI ARA MIRKO & C.  
Numero Iscrizione BO01250  
Provvedimento di Iscrizione Ordinaria

Prot. n.31415/2013 del 28/08/2013



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA**  
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna  
Piazza Costituzione, 8  
Dlgs 152/06

lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.

b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.

Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose

10) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.

11) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi;

12) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Resta fermo l'obbligo dell'impresa a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.

**Art. 5**

*(ricorso)*

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

BOLOGNA, 28/08/2013

Il Segretario  
- Dott. Emiliano Bergonzoni -

Il VicePresidente  
- Ing. Gian Franco Saetti -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)





**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna  
Piazza Costituzione, 8  
40128 BOLOGNA (BO)

CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E  
AGRICOLTURA DI BOLOGNA

*Camera dell'Economia*

**Iscrizione N: BO01250**

**Il Presidente della Sezione regionale Emilia Romagna dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali**

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;

Visto il Decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999 (pubblicato sulla G.U. 26 giugno 1999, n.148) recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti, in particolare l'articolo 3, comma3;

Vista la richiesta di variazione dell'iscrizione presentata in data 01/09/2015 registrata al numero di protocollo 29122/2015;

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data 22/09/2015 con la quale è stata accolta la domanda di variazione dell'iscrizione all'Albo nelle categorie e classi

**1 Ordinaria - F - dal 27/08/2013 al 27/08/2018**

**4 - E - dal 16/02/2012 al 16/02/2017**

dell'impresa

**ARA RINO SNC DI ARA MIRKO & C.**

**DISPONE PER L'IMPRESA**

**Art. 1**

Denominazione: ARA RINO SNC DI ARA MIRKO & C.

Con Sede a: CASTEL MAGGIORE (BO)

Indirizzo: VIA ANNA MAGNANI, 5/D

CAP: 40013

C. F.: 02123941201

**LE SEGUENTI VARIAZIONI**

**Mezzi:**

Sono integrati i seguenti mezzi:

Targa: **FA989AM**

**Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale relativa al trasporto di cose e classi di cose.**

Categoria veicolo: AUTOCARRO

numero di telaio: YS2P8X20005388951

Materiale Pareti: ACCIAIO

Spessore: 5 MM

Altezza Sponde: 1800 MM

Copertura: RETE E TELONE IMPERMEABILE

Ribaltamento: POSTERIORE

Fenditure: NO

Sono cancellati dalle categorie di iscrizione in essere i seguenti mezzi:

Targa: **CR703KB**

Tipo: AUTOCARRO

**Categorie e Classi:**




ARA RINO SNC DI ARA MIRKO & C.

Numero Iscrizione BO01250

Provvedimento di Modifica

**Prot. n.31703/2015 del 23/09/2015**



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna  
Piazza Costituzione, 8  
40128 BOLOGNA (BO)

**Categoria 1** (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani)  
**Classe F** (popolazione complessivamente servita inferiore a 5.000 abitanti)

Mezzi integrati nella categoria e classe corrente:

targa: FA989AM  
tipo: AUTOCARRO

**Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale relativa al trasporto di cose e classi di cose.**

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati:

[15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [20.01.01] [20.01.02]  
[20.01.11] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01] [20.02.02] [20.02.03] [20.03.01]  
[20.03.02] [20.03.03] [20.03.07]

**Categoria 4** (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi)  
**Classe E** (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 t. e inferiore a 6.000 t.)

Mezzi integrati nella categoria e classe corrente:

targa: FA989AM  
tipo: AUTOCARRO

**Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale relativa al trasporto di cose e classi di cose.**

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati:

[02.01.04] [02.01.10] [03.03.01] [03.03.05] [06.09.02] [07.02.13] [10.02.01] [10.02.02] [10.02.10] [10.03.05]  
[10.03.16] [10.06.01] [10.06.02] [10.07.04] [10.07.02] [10.08.09] [10.08.11] [10.09.03] [10.09.06] [10.09.08]  
[10.09.12] [10.10.03] [10.10.10] [10.10.12] [11.01.14] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01] [12.01.02]  
[12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05]  
[15.01.06] [15.01.07] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] [16.01.20]  
[16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01]  
[17.01.02] [17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04]  
[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.08.02] [17.09.04] [19.01.02] [19.01.18] [19.10.01] [19.10.02]  
[19.12.01] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12]  
[12.01.99] - cascami di lavorazione di metalli ferrosi e non ferrosi, ritagli di laminazione ferrosi e non ferrosi

**Art. 2**

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 31415/2013 del 27/08/2013 che si intendono qui integralmente riportate.

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 9356/2012 del 16/02/2012 che si intendono qui integralmente riportate.

**Art. 3**

*(ricorso)*

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

BOLOGNA, 23/09/2015

Il Segretario  
- Dott. Emiliano Bergonzoni -

Il Presidente  
- Franco Tonelli -

*(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)*

ARA RINO SNC DI ARA MIRKO & C.  
Numero Iscrizione BO01250  
Provvedimento di Modifica

Prot. n.31703/2015 del 23/09/2015

